

## **Condizioni Generali di Vendita Carrier Distribution Italy Srl**

### **Art. 1 - Perfezionamento del contratto**

Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito anche "Condizioni Generali") disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni generali d'acquisto redatte dall'acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto da Carrier Distribution Italy Srl (di seguito anche "CDI") ed in ogni caso non invalideranno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate. Il contratto di vendita si perfeziona nel momento in cui chi ha fatto l'ordine di acquisto viene a conoscenza dell'accettazione da parte di CDI.

E' espressamente esclusa qualsiasi richiesta dell'acquirente di rendere a CDI la merce da esso acquistata e ad esso consegnata a fronte della restituzione a CDI del prezzo pagato.

### **Art. 2 - Recesso dell'acquirente**

E' pattuito che l'annullamento parziale o totale del contratto di vendita da parte dell'acquirente è ammesso, ai sensi e per gli effetti dell'art.1373, comma 3° c.c., alle seguenti condizioni:

- su merce standard (per questa intendendosi quella il cui codice commerciale è riportato nel Listino Prezzi vigente) che, ad insindacabile giudizio di *CDI*, sia da essa considerata al momento della richiesta di annullamento ancora commerciabile, qualora l'annullamento sia comunicato a *CDI* dopo i 21 (ventuno) giorni lavorativi antecedenti la data di consegna indicata dall'acquirente, a fronte del pagamento da parte di quest'ultimo di un corrispettivo per il recesso il cui ammontare è convenuto sin d'ora in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura annullata;
- su merce ad esecuzione speciale (per questa intendendosi prodotti dotati di opzioni e configurazioni particolari assemblati su specifica richiesta dell'acquirente il cui codice non è riportato nel Listino Prezzi vigente) ovvero su merce standard il cui valore è superiore a Euro 25.000,00 (venticinquemila), indipendentemente dal momento in cui l'annullamento sia comunicato a *CDI*, a fronte del pagamento da parte dell'acquirente in favore di *CDI* di un corrispettivo per il recesso il cui ammontare è convenuto sin d'ora in misura pari alle spese sostenute da *CDI*, ivi comprese quelle di approntamento della merce, così come documentate dietro eventuale richiesta dell'acquirente, i lavori eseguiti, come accertati dietro eventuale richiesta dell'acquirente, oltre al maggior guadagno che si quantifica sin d'ora nel 10% del valore contrattuale.

### **Art. 3 - Spedizione merce**

Salvo diverse e specifiche pattuizioni, la fornitura della merce s'intende franco destino (DAP). Tutte le spese di trasporto, movimentazione e scarico della merce saranno a carico dell'acquirente ed a questo addebitate separatamente in fattura, mentre le spese assicurative se previste sono a carico di *CDI*.

Eventuali imballaggi particolari che si rendessero necessari saranno fatturati al costo secondo gli accordi intervenuti di volta in volta con l'acquirente.

### **Art. 4 - Consegna merce**

I termini di consegna sono sempre indicativi e non vincolanti per *CDI*. Sono sempre ammesse consegne parziali. Il termine di consegna potrà quindi essere modificato ed eventuali ritardi non possono dar luogo a risoluzione, anche parziale del contratto, nè a richieste di danni o indennizzi diretti o indiretti. In ogni caso operano come giustificative tutte le cause, oltre quelle di forza maggiore, che possano ritardare la produzione, come, ad esempio, interruzioni di lavoro, agitazioni sindacali a livello nazionale, ritardi imputabili a fornitori e subfornitori, sospensione dei trasporti, deficienza di energia elettrica o combustibile, etc.

Ove l'acquirente rifiuti di ricevere la consegna della merce già spedita viene espressamente riconosciuto a *CDI* il diritto di emettere sia la fattura relativa al prezzo, dando così inizio al decorso dei termini pattuiti per il pagamento, sia la fattura relativa alle spese di ciascuna delle due tratte del trasporto della merce (andata/ritorno), l'ammontare di ciascuna delle quali sarà pari al 3% (tre per cento) del valore della merce e comunque non inferiore ad Euro 25,00 per ciascuna tratta. Diversamente, ove l'acquirente chieda a *CDI* di sospendere o prorogare la consegna della merce prima della spedizione viene espressamente riconosciuto

a *CDI* il diritto di emettere la fattura relativa al prezzo, dando così inizio al decorso dei termini pattuiti per il pagamento.

In tali ipotesi la merce sarà quindi depositata nei magazzini *CDI*, con espresso esonero di ogni e qualsiasi responsabilità di *CDI*, e decorsi 15 (quindici) giorni dal rifiuto di ricezione della consegna *CDI* avrà il diritto di addebitare all'acquirente le spese di deposito quantificate sin d'ora nello 0,25% (zerovirgolaventicinqueper cento) del valore della fornitura al giorno e per un massimo di 30 (trenta) giorni. Ove entro detto termine non pervenga a *CDI* una specifica comunicazione dell'acquirente circa la nuova data di consegna della merce, il contratto di vendita si intenderà ad ogni effetto annullato totalmente da parte dell'acquirente e *CDI* avrà pertanto il diritto di addebitare a quest'ultimo il corrispettivo per il recesso dell'acquirente, il cui ammontare sarà pari a quello previsto alla lettera a) ovvero b) del precedente art.2. Qualsiasi evento che renda impossibile la prestazione, darà a *CDI* la facoltà di risolvere il contratto o prorogare i termini di consegna. Nel caso anzidetto di risoluzione del contratto da parte di *CDI*, all'acquirente spetterà unicamente la restituzione delle somme anticipate, escluso ogni e qualsiasi risarcimento danni.

#### **Art. 5 - Condizioni e termini di pagamento**

I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede di *CDI* entro i termini pattuiti. Il pagamento a mezzo ricevute bancarie, tratte, cambiali o assegni non deroga al disposto di cui all'art. 1182, comma 3° c.c..

L'acquirente non avrà diritto di sospendere o modificare in alcun modo e per alcun motivo i pagamenti, salvo il disposto di cui all'art. 1462 c.c.. L'acquirente che sospendesse o ritardasse i pagamenti, sarà ad ogni effetto considerato inadempiente. In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati interessi di mora nella misura di legge prevista dal D.Lgs. 09 ottobre 2002, n.231.

In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate convenute, l'acquirente decadrà dal beneficio del termine e *CDI* avrà diritto di pretendere il totale pagamento del prezzo in quel momento ancora dovuto.

Resta inteso che l'acquirente non potrà in alcun modo compensare quanto dovuto ai sensi del presente contratto con eventuali crediti ovvero eventuali richieste di risarcimento danni, siano essi relativi al presente contratto ovvero ad altri rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, che non siano stati accertati e quantificati definitivamente in sede giudiziale.

#### **Art. 6 - Reclami – Contestazioni**

L'acquirente ha l'obbligo di controllare la merce immediatamente dopo averla ricevuta. Trascorsi 8 (otto) giorni dall'arrivo al destinatario la merce si intende pienamente accettata. Eventuali reclami riguardanti la qualità e quantità della merce, sotto pena di decadenza, devono essere inviati a *CDI* per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento. Anche in questo caso l'acquirente non avrà diritto di sospendere in alcun modo e per alcun motivo i pagamenti.

#### **Art. 7 - Garanzia – Esclusione**

La garanzia sulla merce, per vizi di fabbricazione o non rispondenza della stessa a quanto concordato, consiste nella riparazione o sostituzione gratuita delle parti che risultassero difettose. La garanzia è subordinata alla denuncia, con le forme previste nel precedente art. 6, entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta del vizio o non corrispondenza ed in particolare:

- a) Per i terminali idronici la garanzia ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data dell'acquisto da parte del cliente finale, per la quale farà fede la data dello scontrino o fattura, ove richiesta da quest'ultimo.
- b) Per i refrigeratori e le pompe di calore con potenza nominale fino a 15 kW, la garanzia ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data dell'acquisto da parte del cliente finale, per la quale farà fede la data dello scontrino o fattura, ove richiesta da quest'ultimo. Oltre 24 (ventiquattro) mesi, anche se l'avviamento non è ancora stato eseguito, la garanzia decade.
- c) Per i refrigeratori e le pompe di calore con potenza nominale superiore a 17 kW, la garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data di Primo Avviamento con un massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna dell'unità da parte di *CDI*. Oltre 18 (diciotto) mesi, anche se l'avviamento non è ancora stato eseguito, la garanzia decade.
- d) La garanzia dei prodotti di cui ai punti b) e c) è subordinata all'effettuazione del Primo Avviamento da parte di personale autorizzato di *CDI*. Per queste unità il Primo Avviamento è eseguito a titolo gratuito (nei limiti di quanto previsto dall' Art. 8 (Condizioni di Primo Avviamento) e deve essere richiesto

tramite la compilazione del form online sul sito [www.carrier.it](http://www.carrier.it) ovvero richiesto al Numero Unico nel periodo di validità della garanzia (entro 24 mesi dall'acquisto per i prodotti di cui al punto b) e 18 mesi per i prodotti di cui al punto c)). Ai fini della compilazione del suddetto form sarà necessario inserire il numero di matricola dell'unità.

Le condizioni generali di Primo Avviamento, oltre a quanto sopra previsto, sono contenute nel successivo art. 8.

La garanzia non opererà nei seguenti casi:

- a) Per la merce installata fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
- b) Nel caso non fossero state seguite attentamente le istruzioni per l'installazione, funzionamento e manutenzione dei macchinari così come indicate negli appositi manuali forniti da *CDI*;
- c) Nel caso non venga immediatamente sospeso l'uso del macchinario non appena fosse accertato un vizio o un difetto;
- d) Nel caso in cui il Primo Avviamento, ove previsto ai sensi del successivo art. 9, non venga effettuato da personale autorizzato *CDI*;
- e) Nel caso di modifiche, manomissioni e riparazioni eseguite da personale non autorizzato per iscritto da *CDI*;
- f) Nel caso di deterioramento del macchinario dovuto all'azione corrosiva di detersivi o additivi non adatti;
- g) Nel caso di cattiva manutenzione ed imperizia nell'uso del macchinario;
- h) Nel caso di portata insufficiente o anormale degli impianti idrici, di tensione irregolare delle linee elettriche, di acque dure, ferruginose o impure.

La sostituzione o la riparazione in garanzia dovrà essere effettuata esclusivamente dal personale autorizzato da *CDI*. I materiali sostituiti resteranno di proprietà di *CDI*. *CDI* non risponderà per eventuali ritardi nelle sostituzioni o riparazioni in garanzia né sarà tenuta a risarcire i danni di cui all'art. 1494 c.c. In ogni caso per tutto il materiale oggetto di garanzia, eventuali ritardi nella prestazione del servizio non daranno comunque diritto alla sospensione dei pagamenti. *CDI* è in ogni caso esente da ogni responsabilità per quanto riguarda danni consequenziali o indiretti ivi compresi, a titolo esemplificativo, perdita di fatturato, utili e/o interessi.

#### **Art. 8 - Condizioni di Primo Avviamento e Prestazioni in Garanzia**

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 7, resta convenuto quanto segue.

- a) Accesso al fabbricato e funzionamento macchine - l'acquirente si obbliga a permettere al personale di *CDI* l'accesso al fabbricato, a mettere a disposizione di questo tutti i mezzi necessari per l'effettuazione dei lavori di Primo Avviamento e prestazioni in garanzia e a mantenere libera l'area adiacente alle macchine rimuovendo preventivamente eventuali ostacoli che impediscano l'esecuzione dei lavori.
- b) Orario dei lavori - tutte le prestazioni di Primo Avviamento e in garanzia vengono eseguite in giorni feriali e durante in normale orario di lavoro del personale di *CDI*. In deroga a quanto previsto nel precedente art. 7, ove i lavori vengano richiesti in orari straordinari dall'acquirente, quest'ultimo è obbligato a pagare l'intera prestazione di Primo Avviamento e in garanzia in base alle tariffe della manodopera di *CDI* con le maggiorazioni previste dalle leggi in vigore.
- c) Prestazioni escluse - è espressamente convenuto che i seguenti beni e opera sono esclusi dalle prestazioni di Primo Avviamento e in Garanzia:
  - mezzi di sollevamento e/o trasporto;
  - opere murarie;
  - tubazioni e canali;
  - strumenti ed apparecchiature di controllo non incluse nelle macchine vendute da *CDI*;
  - eventuale configurazione personalizzata delle schede di comunicazione seriale, diverse dalla configurazione fornita da *CDI* come standard;
  - manovalanza generica in aiuto;
  - forza motrice e aria compressa e comunque quant'altro non esplicitamente nel contratto di vendita.
- d) Ambito territoriale - prestazioni di Primo Avviamento solo nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

#### **Art. 9 - Installazione - Montaggio – Collaudi**

Salvo eventuali pattuizioni diverse contenute nell'offerta, l'esecuzione di qualsiasi lavoro preparatorio alla installazione dei macchinari acquistati deve essere eseguito dall'acquirente con mezzi e personale proprio ed a proprie spese. Qualora l'acquirente richiedesse l'intervento di personale di *CDI* il prezzo di tale intervento sarà a suo esclusivo carico.

Il costo di tutte le prove che saranno richieste, oltre a quelle normalmente eseguite in fabbrica, sarà a totale carico dell'acquirente.

Si intendono accettati i collaudi eseguiti presso gli stabilimenti di produzione. Ogni altro collaudo che verrà richiesto sarà eseguito a cura e spese dell'acquirente.

#### **Art. 10 Connettività (applicabile solo ai macchinari dotati di connettività).**

10.1 Un sistema di connettività remota alla piattaforma web del servizio di assistenza di *CDI* è integrato nel macchinario come caratteristica standard al fine di monitorare continuamente e automaticamente il macchinario medesimo. Tale monitoraggio potrebbe consentire quanto segue in relazione all'apparecchiatura: aumentare l'affidabilità del macchinario; ridurre i tempi di inattività e le spese non pianificate per l'acquirente grazie all'analisi a distanza dei dati e degli allarmi ricevuti; verificare le perdite e ottenere rapporti a distanza per comprendere meglio l'attività e le prestazioni del macchinario; monitorare il macchinario e consentire la prevenzione dei guasti e i miglioramenti della manutenzione, in ogni caso in accordo con l'acquirente.

1'.2 L'acquirente è espressamente informato che (i) il sistema di connettività non necessita di essere collegato ai sistemi dell'acquirente e (ii) in nessun caso l'uso del sistema di connettività implica l'accesso a dati personali. Il sistema di connettività remota sarà attivato dai tecnici di *CDI* al momento della messa in servizio dell'apparecchiatura e dovrà necessariamente rimanere attivo per tutto il periodo di garanzia per consentirne e ottimizzarne le prestazioni. Il sistema di connettività rimarrà attivo e sarà scollegato dopo la fine del periodo di garanzia per le finalità di cui alla presente clausola, a meno che l'acquirente e *CDI* non concordino di mantenere il sistema di connettività per le finalità che possono essere determinate mediante la stipula di un accordo specifico di manutenzione.

#### **Art. 11 - Modifiche nella costruzione dei macchinari – Descrizione**

*CDI* si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte quelle modifiche ai propri macchinari ritenute opportune per assicurare il rispetto della normativa vigente al momento della consegna, per migliorare la prestazione e la qualità del prodotto.

Tutte le descrizioni ed i dati tecnici indicati nelle offerte, circolari, preventivi, cataloghi, prospetti, listini prezzi etc. hanno carattere puramente indicativo.

#### **Art. 12 - Limitazioni di responsabilità - Forza maggiore**

E' espressamente esclusa la responsabilità di *CDI* per danni e/o disservizi causati da terzi o dall'acquirente per cattivo uso o manomissione delle macchine nonché per danni e/o disservizi derivanti da: mancata segnalazione da parte dell'acquirente a *CDI* di guasti e/o anomalie di funzionamento delle macchine; infiltrazioni d'acqua, allagamenti, incendi, anomalie della corrente elettrica di alimentazione, cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disposizioni di legge, scioperi nazionali, esplosioni, furti, inondazioni, sommosse, sabotaggi, etc.

E' altresì espressamente esclusa la responsabilità, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, di *CDI* per danni, sia essi patrimoniali che non patrimoniali, perdite, minusvalenze e ogni eventuale conseguenza pregiudizievole, ivi compresi quelli derivanti da eventuale mancato o difettoso funzionamento delle macchine e/o degli impianti nei quali siano installate da qualsiasi causa determinati, dalla mancata, ritardata od inesatta fornitura, derivanti all'acquirente e/o terzi, salvi comprovati fatti di dolo o colpa grave.

E' inoltre esclusa qualsivoglia responsabilità di *CDI* per danni patrimoniali e non patrimoniali, danni diretti e/o indiretti riconducibili a comportamenti, e/o omissioni (in particolare al mancato rispetto delle normative di settore applicabili e/o specifiche tecniche di montaggio e installazione) dell'acquirente, dell'installatore o di qualsiasi soggetto terzo non autorizzato da *CDI*. L'eventuale presenza durante l'attività di installazione di personale incaricato da *CDI* non implicherà in ogni caso responsabilità di quest'ultima nell'eventualità in cui dovessero verificarsi problematiche e/o danni derivanti e/o connessi all'attività stessa.

Pertanto, l'acquirente si obbliga in ogni caso a tenere indenne *CDI* da qualsiasi pretesa di terzi.

#### **Art. 13 - Legge applicabile e Foro competente**

Il contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia relativa alla conclusione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano e con esclusione di ogni e qualsivoglia Foro alternativo e/o concorrente.

#### **Art. 14 - Data Privacy**

Le parti riconoscono e concordano che, nell'esecuzione e nell'amministrazione del presente contratto, le Informazioni personali di ciascuna parte saranno raccolte e trattate, in qualità di titolari indipendenti del trattamento dei dati, ai fini della fatturazione e dell'esecuzione e gestione del contratto, e rispetteranno tutte le Leggi sulla privacy. Se una parte fornisce all'altra parte qualsiasi Informazione personale per tale scopo, si assicurerà di avere il diritto legale di farlo, compreso l'ottenimento del consenso e la comunicazione della relativa Informativa sulla privacy alle persone le cui Informazioni personali ha fornito all'altra, se necessario. Le parti non dovranno vendere o scambiare con qualcosa di valore le Informazioni personali trattate nel corso dell'esecuzione del contratto e successivamente;

CDI può condividere le Informazioni personali con i fornitori di servizi di CDI e CDI può archiviare le Informazioni personali su server situati e accessibili a livello globale dalle entità facenti parte del gruppo Carrier e dai suoi fornitori di servizi, ma solo in conformità con le Leggi sulla privacy dei dati applicabili e con le opportune protezioni in vigore. La privacy dei dati è importante per CDI. Per ulteriori informazioni, consultare l'Informativa generale sulla privacy ([www.corporate.carrier.com/legal/privacy-notice-general](http://www.corporate.carrier.com/legal/privacy-notice-general)).

L'utilizzo di alcuni prodotti e servizi di CDI può richiedere un trattamento specifico dei dati, ad esempio per l'autenticazione degli utenti. A seconda del prodotto e dei servizi in questione, potrebbe essere necessario che l'utente finale accetti una specifica Informativa sulla privacy e specifici Termini d'uso.

La presente clausola sulla privacy dei dati sopravviverà alla cessazione del contratto.

#### **Art. 15 - Codice Etico**

L'acquirente dichiara:

- a) di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e che si asterrà da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo e
- b) di aver preso visione, prima della sottoscrizione del contratto, del Codice di Etica CARRIER adottato da CDI e reso dalla stessa disponibile ai terzi sul seguente sito internet: [https://www.corporate.carrier.com/Images/Corporate-Code-Ethics-1122-Italian\\_tcm558-78719.pdf](https://www.corporate.carrier.com/Images/Corporate-Code-Ethics-1122-Italian_tcm558-78719.pdf) e di impegnarsi di conseguenza a rispettare e adeguare i propri comportamenti ai principi ivi espressi per tutta la durata del presente contratto o comunque della sua collaborazione con CDI. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'acquirente, nonché il mancato rispetto da parte di quest'ultimo delle normative commerciali internazionali atte a vietare il commercio di beni e servizi con alcune persone fisiche o giuridiche o entità soggette a sanzioni internazionali economiche e/o finanziarie, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CDI a risolvere l'ordine con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni. Laddove questo si verificasse, l'acquirente non avrà diritto ad alcuna indennità a seguito della suddetta risoluzione.

CDI si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui la transazione risultasse non essere, o non essere più, conforme alle leggi e alle normative o alle norme etiche applicabili a CDI, soprattutto alle normative commerciali internazionali atte a vietare il commercio di beni e servizi con alcune persone fisiche o giuridiche o entità soggette a sanzioni internazionali economiche e/o finanziarie. Laddove questo si verificasse, l'acquirente non avrà diritto ad alcuna indennità a seguito della suddetta risoluzione.

#### **Art. 16 - Conformità al commercio internazionale**

CDI è soggetta ai controlli e alle normative applicabili in materia di esportazione promulgati dall'Unione Europea e dal Governo degli Stati Uniti d'America e da altri governi, e l'acquirente non farà in modo che CDI violi tali leggi e fornirà le necessarie garanzie di conformità alle stesse nella misura richiesta da CDI per rispettare tali controlli e normative. CDI non è considerato inadempiente o in violazione delle presenti Condizioni Generali a causa del rispetto di leggi o regolamenti sul controllo delle esportazioni cui è o potrebbe essere soggetta. CDI può rifiutarsi di adempiere a qualsiasi obbligo ai sensi delle presenti Condizioni Generali, o rifiutare qualsiasi ordine effettuato ai sensi delle Condizioni Generali o sospendere o risolvere le presenti Condizioni Generali con effetto immediato se vi è o vi potrebbe essere una potenziale violazione di leggi, regolamenti o norme etiche applicabili a CDI, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme di conformità commerciale internazionale che vietano la vendita di beni e servizi a

determinati paesi, determinate persone fisiche o giuridiche soggette a sanzioni economiche, finanziarie o di altro tipo a livello internazionale.

**Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

*CDI* dichiara di conoscere e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. *CDI* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subfornitore/subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per conferma e accettazione

Luogo e data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma dell'acquirente \_\_\_\_\_

L'acquirente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tutte le clausole ed in particolare quelle di cui agli articoli: Art. 2 - Recesso dell'acquirente, Art. 4 - Consegna merce - Casi di recesso dell'acquirente, Art. 5 - Condizioni e termini di pagamento, Art. 6 - Reclami – Contestazioni, Art. 7 - Garanzia – Esclusione, Art. 8 - Condizioni di Primo Avviamento e Prestazioni in Garanzia, Art. 10 – Connettività, Art. 11 - Modifiche nella costruzione dei macchinari – Descrizione, Art. 12 - Limitazioni di responsabilità - Forza maggiore, Art. 13 - Legge applicabile e Foro competente e Art. 15 - Codice Etico, Art. 16 - Conformità al commercio internazionale.

Per conferma e accettazione

Luogo e data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma dell'acquirente \_\_\_\_\_